



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori RIZZI, Massimo GARAVAGLIA e FILIPPI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2012**

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto a seguito di cessioni o forniture di servizi rimaste insolute

ONOREVOLI SENATORI. – Il differimento dell'esigibilità dell'IVA è già previsto dall'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma limitatamente alle operazioni effettuate nei confronti di alcune specifiche tipologie di soggetti, aventi in genere natura pubblica, tra i quali lo Stato, gli enti pubblici territoriali, le unità sanitarie locali, le camere di commercio, eccetera.

L'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, (collegato alla legge finanziaria cosiddetto «anti-crisi») ha esteso la possibilità di effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali l'imposta sul valore aggiunto diventa esigibile al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo anche alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, operazioni effettuate da parte di soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 200.000.

Il differimento della esigibilità introdotto dalla novella in commento è limitato nel tempo: l'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

L'efficacia della disciplina in esame è stata subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Tuttavia, a tale riguardo, la Commissione europea ha evidenziato che l'articolo 66 della predetta direttiva già consente

agli Stati membri di stabilire, per talune categorie di soggetti o di operazioni, che l'imposta diventi esigibile non oltre il momento dell'incasso del prezzo e che, pertanto, la predetta autorizzazione non è necessaria. Infine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 marzo 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96, del 27 aprile 2009, previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 185 del 2008, sono state approvate le disposizioni attuative richieste dalla norma primaria.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento del decreto legge n. 185, «il differimento dell'esigibilità dell'IVA comporta che il debito d'imposta verso l'erario a carico del cedente o prestatore (e, correlativamente, il diritto alla detrazione spettante al relativo cessionario o committente) sorge, in ogni caso, al momento del pagamento dei corrispettivi. Si intende, in tal modo, ovviare agli effetti particolarmente gravosi, che comporterebbero l'anticipazione del versamento dell'IVA da parte del cedente o prestatore, nell'ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni».

Dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 sono ormai trascorsi quaranta mesi e le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga in un momento successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni sono sempre più diffuse.

In tale contesto si crea una forte sperequazione tra il cedente/prestatore, soggetto che effettua l'operazione e che emette la fattura e quindi soggetto passivo ai fini dell'IVA, ed il cessionario/committente che riceve la fattura e nei limiti consentiti dalla normativa vigente, porta l'IVA stessa in detrazione.

Nel caso di ritardato o addirittura mancato pagamento dei corrispettivi, il soggetto che ha venduto le merci/prodotti o che ha effettuato la prestazione di servizi, non solo non è stato remunerato per l'attività svolta ma risulta addirittura debitore verso l'Erario per l'IVA esposta in fattura.

Al contrario il soggetto che riceve le merci/prodotti o che usufruisce dei servizi, non solo non adempie puntualmente alle proprie obbligazioni, non effettuando il pagamento dovuto alle scadenze pattuite, ma risulta addirittura a credito verso l'Erario per l'IVA esposta nella fattura ricevuta.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, il presente disegno di legge propone un'integrazione all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, stabilendo che, nel caso di insoluto protratto oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine

contrattualmente previsto tra le parti, il soggetto passivo dell'imposta ha la facoltà di non considerare a debito l'imposta relativa alle fatture insolute, oppure, nel caso sia stata già versata l'IVA, di portare in detrazione l'imposta nella prima liquidazione periodica utile. Nel caso il soggetto si avvalga di tale facoltà, deve comunicarlo sia all'Agenzia delle entrate, sia al cessionario/committente, il quale, una volta ricevuta la comunicazione, ha l'obbligo di non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta e, qualora, tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dell'importo effettivamente portato in detrazione alla prima liquidazione periodica utile. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, deve, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilire le modalità con cui effettuare le comunicazioni da parte del soggetto passivo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolte. Qualora sia stata già versata l'IVA relativa alle fatture insolte, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.

5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.

5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'Erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.

5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate».

2. Il provvedimento di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





